



## LE PERDITE SISTEMICHE

**Dott. Paolo MENEGHETTI**  
*Dottore Commercialista - Pubblicista*

Diretta 15 novembre 2010

### Perdite sistemiche Il comportamento antieconomico secondo la Cassazione

**Sent. 24436/08**

Perdite reiterate sono condotta commerciale anomala sufficiente per costituire presunzioni gravi precise e concordanti

**Sent. 21536/07**

La presenza di perdite per più anni dimostra un comportamento irragionevole che autorizza a presumere un incasso più elevato di quanto dichiarato



## Perdite sistemiche



Sono tali quelle prodotte in più periodi d'imposta ma occorrerà chiarire se questi periodi devono essere o meno consecutivi



## Perdite sistemiche Le condizioni

Deve trattarsi di imprese

Rileva solo la perdita fiscale

Non rilevano le perdite se generate da compensi ad amministratori o soci



## Perdite sistemiche Il ripianamento dei soci

Deve essere  
pari almeno  
alla perdita  
fiscale

Deve essere  
deliberato e liberato,  
quindi versato entro  
lo stesso periodo  
d'imposta della  
perdita

Deve essere a  
titolo oneroso,  
quindi esclusi  
passaggi gratuiti  
di riserve a  
capitale



## Il contrasto alle imprese apri e chiudi

### Articolo 23 del DL 78/2010

L'amministrazione finanziaria deve dedicare parte della propria attività di verifica sul campo a tale fenomeno, prendendo in considerazione le ipotesi di apertura e chiusura effettuate entro il periodo di un anno.

Si tratta di norma di accertamento che non determina immediate conseguenze se non la (quasi) certezza delle verifica

- Il periodo di un anno va inteso come anno solare
- la norma si applica alle sole imprese e non ai professionisti



## LE OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST

Diretta 15 novembre 2010

### COMUNICAZIONE TELEMATICA



Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda:

**Operazioni  
attive**

Cessioni di beni

Prestazioni di servizi resi

Acquisti di beni

Prestazioni di servizi ricevute

**Operazioni  
passive**

**Operazioni effettuate  
Vs  
operazioni registrate**

**Circ. 53/10:**  
Un soggetto è operatore economico Quando tale status viene attestato Dal fornitore ovvero è dotato di certificazione o numero identificativo

effettuate da o nei confronti di operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiata c.d. Paesi *Black List*

(clienti e fornitori)  
sia persone fisiche che giuridiche

## TERMINI DI PRESENTAZIONE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La comunicazione va presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:

con periodicità  
**TRIMESTRALE**

con periodicità  
**MENSILE**

per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale **NON SUPERIORE A €50.000**

in tutti gli altri casi (ad esempio superamento soglia 50.000 per gli acquisti)

1<sup>a</sup> scadenza  
entro il 02/11/2010

1<sup>a</sup> scadenza entro  
il 02/11/2010  
(proroga DM 5.8)

Accertamento, riscossione e indagini finanziarie

9

## CAMBIO DI PERIODICITÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che nel corso di un trimestre superano la soglia, devono:

- 1 trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata  
**Differentemente rispetto a elenchi intrastat, vanno presentati elenchi mensili separati per i mesi in cui il tetto è superato (confermato da circ. 53/10)**
- 2 indicare la periodicità "**mese**" nel rigo "**periodo di riferimento**" nel frontespizio del modello
- 3 barrare l'apposita casella "**variazione di periodicità**" nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento della facoltà di comunicazione trimestrale

Periodo di riferimento	Anno	Mese	Trimestre	Variazione di periodicità
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Accertamento, riscossione e indagini finanziarie

10



Escluse stabili organizzazioni di casa madre Italiana ubicate all'estero

*“sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato”*

DA ISTRUZIONI  
DEL MODELLO

OVVERO

**I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita Iva ai sensi dell'art. 4** (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti Iva) e dell'art.5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del DPR n. 633/72

**Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti** che, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett d), del DPR, cit, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti

**I soggetti non residenti, non stabili, ma comunque titolari di una posizione Iva in Italia**, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta



DM 04.05.1999  
Presunzione residenza PF

ELENAZIONE SECCA  
PARADISO ASSOLUTO

CIRC.53/10

- 1) Operazioni eseguite con società non black list ubicata in paese Black list vanno inserite
- 2) Operazioni con società non Black list in paesi inseriti con condizione vanno **comunque inserite**
- 3) Operazione che va indicata nell'elenco non necessariamente è sottoposta alla disciplina dell'articolo 110 Tuir

DM 21.11.2001  
Paradisi fiscali per regime CFC

ELENAZIONE SU TRE  
DIFFERENTI LIVELLI:

ART. 1	PARADISI ASSOLUTI
ART. 2	PARADISI ASSOLUTI MA CON ESCLUSIONE DI ALCUNI SOGGETTI
ART. 3	PARADISI RELATIVI SOLO PER ALCUNI SOGGETTI



## OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

→ *“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4/5/1999 (...) e al D.M. 21/11/2001 (...)”* (art. 1 del D.L. n. 40 del 25/03/2010)

(l'art. 4, co.2, del D.M. del 30/03/2010)



**Circ. 53/10:** il momento dell'inserimento è quello della registrazione. Per operazioni fuori campo IVA è la registrazione nelle scritture contabili o in mancanza quello del pagamento. Per Acquisti da San Marino è quello dell'registrazione dell'autofattura

## OPERAZIONI NON SOGGETTE CIRC. 53/10



- Fino al 31.8.2010 sono solo le cessioni di beni in transito o da depositi doganali e le prestazioni eseguite verso committenti black list comunitari
- Dal 1.9.2010 si aggiungono le prestazioni di servizi non territoriali e cioè:
  - 1) Prestazioni rese a committente black list ( 7 ter, 7 quater, 7 quinquies)
  - 2) Prestazioni acquisite da soggetto Black list e non territoriali ( es. servizi alberghieri resi a residente per soggiorno in Svizzera)

## QUESTIONI PROBLEMATICHE



- 1) Rappresentante fiscale: le operazioni eseguite verso committente black list identificato o con rappresentante fiscale in paese non black list (anche Italia) vanno inserite
- 2) Se un rappresentante fiscale italiano o soggetto estero identificato in Italia esegue operazioni verso soggetto black list, c'è obbligo di inserimento
- 3) Le operazioni eseguite verso o da stabile organizzazione di soggetto black list vanno inserite mentre è incerto se vadano segnalate le operazioni verso stabile org. Black list di casa madre non black list
- 4) Le importazioni vanno inserite, ma quando: data di registrazione IIDD della fattura estera o della bolletta doganale ?
- 5) Trasferte all'estero con prestazioni alberghiere, ristorazione in paese black list documentate solo verso il fruitore dipendente o amministratore